



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



*Città di Francesco Lomonaco*

## DETERMINAZIONE N° 640 del 09/07/2019

N° 9750 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1174 Reg. Pubblicazioni

Area <b>AMMINISTRATIVA</b>	Nr. d'ordine <u>274</u>	del <u>09.07.2019</u>
Ufficio <b>AFFARI LEGALI</b>	Nr. d'ordine <u>46</u>	del <u>09.07.2019</u>
Ricorso Consiglio di Stato Frammauto snc c/ Comune di Montalbano Jonico. Liquidazione acconto al legale dell'ente avv. Francesco Calculli.		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Art.151- comma 4- D.Lgs. 267/2000 Art.147 bis - D.Lgs. 267/2000		
		BILANCIO <u>2019</u> Cap. 124 Impegno n. 636 Euro 5.369,56
Data _____	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.f. f.to Dr. Antonio Tripaldi	

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e SOCIO- CULTURALE

#### PREMESSO che:

- l'avv. Floriano Zullino in nome e per conto della Società "FRAMMAUTO s.n.c. di Frammartino Rocco e C." con atto del 2.6.2015 proponeva ricorso al TAR Basilicata notificato a questo ente in data 17.06.2015 ed acquisito al protocollo in data 18.6.2015 con prot. n.8129 affinché il tribunale adito così decidesse:

- accertare e dichiarare l'obbligo convenzionalmente assunto dal Comune di Montalbano Jonico verso la Società ricorrente con contratto stipulato il giorno 1 Dicembre 2009, redatto dal Segretario Comunale, Rep. 34-2009, di realizzare direttamente il completamento delle opere di urbanizzazione rete idrica e fognaria al servizio del lotto artigianale Zona PAIP, individuato in catasto al foglio 39 p.la n. 57 e p.la n. 58, assegnato alla ricorrente;*
- condannare il Comune all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste a suo carico dalla convenzione;*
- condannare il Comune al risarcimento del danno nella misura di € 45.000,00, o in quella diversa di giustizia, anche in via equitativa, subito dalla Società ricorrente a causa dell'inadempimento del Comune.*
- con vittoria di spese e competenze di lite.

- il procedimento si è concluso con sentenza n. 145/2017 (n.642/2015 Reg.Ric.) con la quale il TAR Basilicata :

- accoglieva la domanda volta ad ottenere la condanna del comune ad eseguire l'opera di urbanizzazione della realizzazione dei tronchi idrico e fognante a servizio del lotto della zona PAIP, costituito dai terreni foglio di mappa n.39, particelle 57 e58 in quanto con l'art.3, ultimo comma, del contratto di concessione dell'1.12.2009 il comune si è obbligato a realizzare direttamente il completamento delle opere di urbanizzazione;
- respingeva la domanda di risarcimento danni, denegava il rimborso delle spese di giudizio ponendo a carico del comune il contributo unificato;

**RILEVATO che**

-l' avv. Floriano Zullino in nome e per conto della Società "Frammauto s.n.c. di Frammartino Rocco e C." con atto del 30.3.2017 notificato al comune il 7.4.2017 ed acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 4581, proponeva ricorso al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza;

- con delibera di G.C. n.105 del 30.05.2018 si stabiliva di costituirsi nel giudizio come sopra instaurato e si incaricava il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

-con propria determina n.201 (R.G. 463/2018) dell'11.06.2018 successivamente rettificata con determina n.223 del 21.6.2018 si affidava l'incarico di rappresentare e difendere il comune nel giudizio sopra indicato all'Avvocato Francesco Calculli (C.F. CLCFNC57E11A662A ), con studio in Matera via Gramsci n.4 e si impegnava la somma complessiva di € 5.369,56 occorrente per il pagamento degli onorari al suddetto legale;

- in data 28.06.2018 veniva sottoscritto il contratto per la disciplina dell'incarico in questione;

- l'avv. F. Calculli, a seguito di rituale costituzione in giudizio, con nota del 07.07.2019, acquisita agli atti dell'ente in data 08.07.2019 con prot. n. 9616, richiedeva un acconto di € 1.600,00 oltre spese generali al 15%, cap e iva per un totale di € 2.334,59, pari alla spesa previsionale per la fase di studio ed introduttiva ;

**CHE** l'art.4 del contratto sottoscritto con il detto legale prevede che : " per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti" . ;

**RITENUTO**, poter aderire alla richiesta del legale dell'ente con il pagamento dell'acconto richiesto in considerazione dell'attività fin qui svolta ;

**VISTI:**

-la delibera di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021, il DUP e nota integrativa;

il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto del comma 8;
- L'art. 147 bis, sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;

**DATO ATTO**, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa,

- 1) Di prendere atto della nota del 07.07.2019, acquisita agli atti dell'ente in data 08.07.2019 con prot. n. 9616, con la quale l'avv. Francesco Calculli, legale dell'ente nel procedimento in premessa specificato, richiedeva un acconto di €1.600,00 oltre spese generali al 15%, cap e iva per un totale di € 2.334,59;
- 2) Di liquidare e pagare la somma di € 2.334,59 ( cap, iva e spese forfettarie inclusi) in favore dell'avv. Francesco Calculli quale acconto sulle competenze professionali di cui all'incarico affidato con propria determinazione n. 201 del 11.06.2019 (R.G.463/2018) e successiva rettifica;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 2.334,59 al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 4) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso quello di provvedere al relativo mandato di pagamento a presentazione di regolare fattura elettronica;
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e  
SOCIO E CULTURALE**

**P.I.** f.to Maria Teresa Tornese

f.to Dott. Vincenzo PIERRO

# CITTA' DI MONTALBANO JONICO



Provincia di Matera  
**UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO**

*www.comune.montalbano.mt.it*

**CRON. N. 1174 / 2019**

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico



*Città di Francesco  
Lomonaco*

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 09/07/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

*Dalla residenza comunale, 09/07/2019*

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO  
f.to (Maurizio BARLETTA)*